

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Settore Consulenza

Milano, 15 settembre 2022

via e-mail: dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Oggetto: consultazione pubblica in merito alla disciplina dell'“interpello sui nuovi investimenti” di cui all'art. 2 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“**Decreto Internazionalizzazione**”) e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016 (“**Decreto Attuativo**”).

Premessa.

Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, ringraziandoVi innanzitutto per la costruttiva occasione di confronto concessa, siamo lieti di poterVi esporre, di seguito, alcune osservazioni e proposte di chiarimenti in risposta ai quesiti posti da codesta rispettabile Agenzia delle entrate, allo scopo, auspicabilmente, di apportare un utile contributo circa il contenuto definitivo della circolare di prossima emanazione (“**la Circolare**”).

Punto 1 - investimenti rilevanti.

1.1 *L'investimento rilevante ai fini dell'interpello sui nuovi investimenti, ferme tutte le altre condizioni, può essere effettuato anche attraverso l'acquisizione di un'entità economica non localizzata nel territorio dello Stato?*

L'introduzione dell'istituto in esame ha come obiettivo quello di arricchire il quadro degli istituti mirati a creare condizioni di più ampia certezza nell'applicazione delle disposizioni tributarie, al fine di rafforzare la competitività ed attrattività del Paese, soprattutto rispetto ad investimenti e capitali di origine internazionale.

In questo senso, dunque, tenuto conto che l'art. 2 del Decreto Internazionalizzazione ed il relativo Decreto Attuativo non giungono a configurare un collegamento con il territorio dello Stato in termini di esclusività o di prevalenza, dovrebbero ritenersi ammissibili tutti gli investimenti con portata transnazionale, ossia solo parzialmente realizzati nel nostro Paese, che - ad esempio - potrebbero comportare l'acquisizione di entità economiche non localizzate nel territorio dello Stato.

Sul punto, in occasione del IV Forum Tax 2016, promosso da Wolters Kluwer con l'Agenzia delle entrate, si è difatti ritenuta ammissibile la presentazione di un piano di investimenti che non contempli la realizzazione di operazioni economiche unicamente in Italia, prevedendone l'esecuzione anche all'estero.

Inoltre, lo stesso legislatore sembrerebbe orientarsi in questo senso non disponendo che il valore prevalente dell'investimento transfrontaliero sia implementato nel territorio dello Stato, ma unicamente che la parte dell'investimento destinato ad attuarsi nel nostro Paese abbia un valore almeno pari alla soglia minima di legge (i.e. 15 milioni di Euro)¹.

Sarebbe quindi auspicabile una riconferma in questo senso nella Circolare di prossima pubblicazione.

Sempre in tema di investimenti transnazionali, la Circolare dovrebbe meglio circostanziare come possa essere apprezzato il piano di investimento nei casi in cui si realizzino degli *share deal* e, ad esempio, le risorse

¹ L'ammontare dell'investimento rilevante è stato recentemente portato da 20 a 15 milioni di Euro - per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2023, anche se relative ad investimenti precedenti a tale data - per effetto delle modifiche apportate all'art. 2, comma 1, del Decreto Internazionalizzazione, dall'art. 8, commi 6 e 7, Legge 31 agosto 2022, n. 130.

finanziarie immesse dal "nuovo" socio andassero esclusivamente a beneficio dei soci (italiani o esteri) uscenti.

Peraltro, sempre su questo tema, con riferimento a quei casi in cui l'investimento si concretizza nell'acquisto da parte di soggetti residenti di partecipazioni in società estere, la Circolare dovrebbe in via interpretativa:

- (i) chiarire che le operazioni in questione, fermi restando i requisiti dimensionali ed occupazionali, possono essere qualificate come "investimenti rilevanti" ai fini della normativa in esame; e, in ogni caso,
- (ii) aprire alla possibilità di poter accedere all'istituto in esame con riferimento a tutte le questioni fiscali² che possono sorgere per effetto dell'eventuale trasferimento di sede nel territorio dello Stato della società estera oggetto di acquisizione.

1.2 In caso di risposta affermativa, quali condizioni il piano di investimento deve rispettare affinché l'investimento effettuato garantisca comunque un vincolo con il territorio dello Stato?

Come già precedentemente rilevato, l'art. 2 del Decreto Internazionalizzazione, così come il relativo Decreto Attuativo, non giungono a configurare il collegamento con il territorio dello Stato in termini di esclusività o di prevalenza. In tal senso, il piano di investimento transnazionale, per poter essere ammesso alla procedura in esame, dovrebbe rispettare unicamente i limiti quantitativi e occupazionali previsti dalla normativa, ossia:

- (i) riguardare qualsiasi forma di investimento che assicuri l'apporto di risorse finanziarie (in misura almeno pari a 15 milioni di Euro)³ nel sistema economico-produttivo del Paese;
- (ii) assicurare l'incremento e/o - a seconda dei casi

² Ad eccezione chiaramente di quelle materie che, ai sensi dell'art. 166-bis del D.P.R. n. 917/1986, sono espressamente coperte dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.

³ Si veda la precedente nota 1.

- il mantenimento dei livelli occupazionali.

1.3 Considerato che le tipologie di investimento indicate nell'articolo 2, comma 1, del Decreto Attuativo rappresentano una esemplificazione non esaustiva, come affermato nel par. 2.2 della Circolare, quali altre tipologie di investimento potrebbero essere ammesse alla procedura, nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla norma?

L'art. 2 del Decreto Attuativo fornisce un'elencazione non esaustiva delle diverse tipologie di investimento, la cui programmazione consentirebbe di accedere all'istituto qui in esame. Sul punto la circolare n. 25/E/2016 ha, in via interpretativa, già esteso la nozione stessa di investimento, operata nell'ambito del citato Decreto, facendo rientrare tra gli investimenti rilevanti quelli riguardanti: gli asset (*asset deal*); le partecipazioni societarie (*share deal*); le operazioni che implicano l'immissione di nuova liquidità, anche tramite capitali di terzi (e.g. operazioni di c.d. *Leverage Buy-Out*); e le operazioni che comportino il reimpiego di risorse già esistenti (ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di aziende già operative).

In questo senso, dunque, pur ritenendo sicuramente apprezzabile lo sforzo compiuto dall'Agenzia con la citata circolare n. 25/E, è comunque auspicabile che la nuova Circolare estenda ulteriormente il concetto di investimento rilevante chiarendo che vi possa rientrare qualsiasi forma di investimento che comporti - in via diretta, indiretta o anche solo mediata - l'entrata di risorse finanziarie nel sistema economico-produttivo del Paese.

Punto 2 - investimenti effettuati all'estero e in Italia.

2.1 È possibile configurare un investimento che venga effettuato in parte all'estero e in parte nel territorio dello Stato?

Come già rilevato al precedente punto 1.1, si auspica che la Circolare - nel riconfermare appunto i principi già espressi in occasione del IV Forum Tax 2016 - adotti un approccio estensivo e, dunque, considerata l'assenza di un vincolo di esclusività, chiarisca l'ammissibilità alla procedura in esame degli investimenti che coinvolgano (anche in via prevalente) giurisdizioni estere oltre all'Italia (ad es. in quei casi in cui l'investimento riguardi - a vario titolo - un gruppo a cui appartengono società residenti in diversi paesi oltre all'Italia).

2.2 In caso di risposta affermativa, quali condizioni dovrebbero verificarsi per considerare soddisfatti i requisiti per l'accesso alla procedura dell'interpello sui nuovi investimenti?

A normativa vigente il piano di investimenti dovrebbe presentare le caratteristiche minime previste dall'art. 2, co. 1, del Decreto Internazionalizzazione e dall'art. 1, co. 1, lett. c), del Decreto Attuativo, ossia dovrebbe:

- (i) realizzarsi - anche solo in minima parte - nel territorio dello Stato;
- (ii) avere delle ricadute occupazionali significative e durature, da valutare - *case by case* - in funzione dello specifico settore di riferimento in cui viene realizzato l'investimento;
- (iii) essere di ammontare non inferiore a 15 milioni di Euro⁴. Inoltre, si rammenta che tale ultimo vincolo, come precisato dalla Relazione illustrativa all'art. 2 del Decreto Internazionalizzazione, non deve necessariamente realizzarsi in un solo periodo d'imposta.

2.3. In tal caso, quesiti formulabili nell'ambito dell'interpello sui nuovi investimenti possono avere ad oggetto anche questioni fiscali concernenti la parte dell'investimento effettuata all'estero?

È auspicabile che la Circolare apra alla possibilità che l'interpello in esame, oltre a riguardare i quesiti inerenti alle ricadute fiscali della parte dell'investimento realizzata in Italia, possa avere ad oggetto quesiti che attengono specificamente anche alla parte dell'investimento realizzata all'estero e che possono avere ricadute fiscali nel territorio dello Stato (ad esempio questioni che attengono propriamente all'applicazione del regime delle c.d. CFC, dei fenomeni di ibridismo fiscale, ecc.).

Punto 3 - requisito delle ricadute occupazionali e soggetti che concorrono ad integrare tale requisito.

3.1 Ai fini della determinazione delle ricadute occupazionali derivanti dal piano d'investimento che costituiscono presupposto

⁴ Si veda la precedente nota 1.

di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, possono essere considerate, oltre alle ricadute occupazionali realizzate direttamente in capo al soggetto investitore, anche quelle che hanno effetto su altri soggetti coinvolti nel medesimo piano?

La circolare n. 25/E, citata, chiarisce che la valutazione che attiene al requisito occupazionale possa riguardare gli effetti derivanti da "... un aumento delle prestazioni di lavoro commissionate a soggetti diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento (si pensi, ad esempio, all'affidamento in outsourcing di prestazioni di servizi a società già esistenti) ...".

Il punto è evidentemente foriero di potenziali dubbi di carattere interpretativo. Ciò, in specie, dal momento che l'investitore difficilmente potrà acquisire elementi tali da consentirgli di valorizzare con ragionevole certezza l'accrescimento del livello occupazionale di un soggetto terzo, il quale ben potrebbe peraltro non essere interessato alle eventuali verifiche preventive e successive legate alla procedura in esame.

In questo senso, dunque, al fine di incentivare il ricorso all'istituto qui in esame, appare ragionevole che l'eventuale incremento, o il mantenimento, dei livelli occupazionali di soggetti terzi che si possono generare per effetto del piano di investimenti oggetto dell'istanza di interpello, possano essere misurati attraverso (i) criteri di carattere presuntivo e/o (ii) specifiche dichiarazioni rilasciate dal contribuente istante.

In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di favorire quanto più possibile il ricorso a questo tipo di istituto, potrebbe essere valutata, specie per le aree economicamente meno sviluppate del Paese, la possibilità di adottare in via interpretativa un meccanismo incentivante (eventualmente basato su presunzioni) che, considerato l'ammontare dell'investimento fatto sul territorio, possa presuntivamente considerare come valido ai fini del rispetto del requisito in esame (tenuto conto anche dello specifico settore che è interessato dall'investimento) il possibile "indotto" creato (anche indirettamente) dall'investimento medesimo sul territorio.

3.2 In caso di risposta affermativa, è necessario che tali altri soggetti coinvolti debbano conferire mandato all'istante per la presentazione dell'interpello, anche se gli stessi non sono interessati agli effetti fiscali dei quesiti formulati?

Tenuto conto di quanto evidenziato al precedente punto 3.2, una possibile risposta affermativa al presente quesito rappresenterebbe evidentemente un possibile (ed ulteriore) limite alla presentazione delle istanze qui in esame.

Sembra pertanto auspicabile che la Circolare non si esprima in questo senso.

Punto 4 - requisito delle ricadute occupazionali nelle situazioni di crisi d'impresa.

4.1 Atteso che, ai fini della determinazione delle ricadute occupazionali derivanti dal piano d'investimento, possono essere valutate positivamente anche le situazioni in cui si verifichi un "non decremento" dei livelli stessi (ossia, situazioni particolari in cui attraverso la realizzazione del piano d'investimento, ad esempio, si evitino licenziamenti o il ricorso alla cassa integrazione), quali ulteriori fattispecie possono essere qualificate come "non decremento"?

Sul punto è auspicabile che la Circolare di prossima pubblicazione chiarisca che il requisito del "non decremento" possa ritenersi integrato, pur in presenza di riduzioni (anche rilevanti) dell'organico aziendale, ogniqualvolta il piano di investimenti consenta la perdita di posti di lavoro in misura inferiore a quanto sarebbe risultato dall'assenza dell'investimento medesimo.

Dovrebbero quindi essere auspicabilmente sempre ammessi - dunque anche al di fuori dei contesti di crisi - tutti i piani d'investimento che comportino, secondo le informazioni fornite dal contribuente, il mantenimento dei livelli occupazionali (pre-investimento) così come quelli che, nei contesti di inevitabile riduzione, abbiano comunque la finalità di garantire una minore riduzione del personale rispetto a quella che si sarebbe verificata in assenza del piano.

4.2 Quali elementi probatori possono essere forniti dall'investitore per dimostrare il "non decremento"?

Innanzitutto, su questo specifico punto, la Circolare dovrebbe individuare puntualmente l'arco temporale lungo il quale debba essere verificato il requisito in esame.

Circa, poi, gli elementi probatori ammissibili, proprio al fine di incentivare il ricorso all'istituto in esame, la Circolare:

- (i) potrebbe confermare esplicitamente la possibilità, da parte del contribuente, di rilasciare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestare il rispetto del requisito in esame; e
- (ii) dovrebbe indicare la documentazione extra-fiscale (e.g. documentazione relativa alla previdenza sociale o all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) idonea a provare il mancato "decremento".

Punto 6 - preventività della fattispecie ai fini dell'ammissibilità dell'istanza relativa alla esistenza di una stabile organizzazione.

6.1 Quando un'istanza di interpello sui nuovi investimenti ha ad oggetto la valutazione circa l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, su quali basi deve essere valutata la preventività dell'istanza?

6.2 Nel caso in cui detto soggetto non residente già eserciti in Italia un'attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell'istanza stessa, in quali casi potrebbe essere comunque consentito il rispetto della preventività?

Il Decreto Attuativo all'art. 4, co. 1, lett. b), prevede che l'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere preventiva rispetto alla presentazione della dichiarazione nella quale trovano applicazione le disposizioni tributarie oggetto della stessa. In altre parole, l'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

Sul punto l'Agenzia, con la circolare n. 25/E, citata, ha chiarito che il piano di investimento può iniziare anche prima di presentare l'istanza di interpello comportando il compimento di atti che non interferiscano direttamente con l'applicazione delle norme fiscali cui l'interpello si riferisce.

Inoltre, è stato anche chiarito che, nelle ipotesi in cui l'istanza abbia per oggetto comportamenti ripetitivi o disposizioni tributarie la cui applicazione produca effetti in più periodi d'imposta, laddove l'istanza stessa pervenga successivamente al termine di presentazione ordinario della dichiarazione interessata, non si esclude la sussistenza del requisito della preventività in

relazione ai successivi periodi d'imposta, in ordine ai quali comunque potrebbe permanere l'interesse del contribuente ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate.

La preventività appare, dunque, strettamente connessa al momento in cui avviene l'investimento. Per agevolare la fruibilità dello strumento, la preventività dovrebbe auspicabilmente essere considerata come sussistente ogni qualvolta il "nuovo" investimento vada ad integrare una attività già presente sul territorio dello Stato, ovvero quando il quesito sull'esistenza o meno della stabile organizzazione inevitabilmente riguardi anche forme di collegamento dell'investitore estero con il territorio dello Stato che precedono il nuovo investimento.

Ciò posto, appare peraltro auspicabile che la Circolare chiarisca che l'istanza possa avere come oggetto anche tematiche sorte successivamente l'operatività della stabile.

Punto 7 - coordinamento tra interpello nuovi investimenti, procedura di accordi preventivi e adempimento collaborativo.

7.1 Attraverso quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimenti e quella degli accordi preventivi?

Il Decreto Attuativo prevede espressamente l'inammissibilità dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti "... nella parte in cui verte su questioni oggetto delle procedure di cui all'art. 31-ter ..." del D.P.R. 600/1973, "... fatta eccezione per i quesiti che richiedono la preventiva valutazione in ordine all'esistenza o meno di un'azienda che configuri stabile organizzazione ...".

In questo senso, dunque, l'attuale dettato normativo sembrerebbe lasciare poco spazio interpretativo all'Agenzia delle entrate per rendere l'istituto in esame più permeabile alle materie oggetto di accordo preventivo.

Tuttavia, vi sono talune questioni che sarebbe opportuno che la Circolare trattasse:

- (i) un primo importante spunto attiene ai quesiti riferiti all'applicazione di norme, "...anche di

*origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti". Si tratta infatti di quesiti che vertono su aree tematiche coperte dal *ruling ex art. 31-ter, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973* e che pertanto non sarebbero, letteralmente, ammissibili nel contesto dell'istituto qui in esame. Ciò posto, va però rilevato che in occasione del già citato VI Forum Tax, i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto in specie delle esigenze degli investitori esteri, sembrerebbero aver adottato un approccio pragmatico, ammettendo informalmente allo speciale istituto anche le questioni di natura squisitamente interpretativa relative al trattamento fiscale di dividendi, interessi, *royalties* e di altri componenti reddituali (sempre che sulle medesime questioni non sia stata già attivata la procedura degli Accordi preventivi.*

Si tratta evidentemente di un chiarimento che, se confermato con la Circolare come si auspica, sarebbe particolarmente significativo, anche tenuto conto di quanto osservato in precedenza.

- (ii) Dal punto di vista procedurale, ossia nei casi in cui il medesimo contribuente (inteso in senso ampio, ossia ad es. anche nel caso si tratti di contribuenti diversi ma appartenenti al medesimo gruppo di imprese) attivi entrambe le procedure (di cui all'art. 2 ed all'art. 31-ter), è auspicabile che la Circolare indichi una linea di condotta per gli Uffici assegnatari delle pratiche finalizzata (a) ad evitare possibili incongruenze tra le conclusioni cui pervengono le diverse procedure e (b) a pervenire alla conclusione di entrambe le procedure entro il termine massimo previsto per rendere la risposta all'istanza di interpello sui nuovi investimenti.

Punto 8 - benefici addizionali connessi alla presentazione dell'interpello.

- 8.1** *Oltre alla possibilità di accesso al regime dell'adempimento collaborativo e agli altri effetti della risposta all'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al paragrafo 8 della Circolare, quali altri vantaggi gli operatori si aspettano possano essere collegati alla presentazione dell'istanza in*

argomento?

L'art. 6 del Decreto Attuativo dispone che la risposta all'istanza vincoli l'Agenzia delle entrate in relazione al piano di investimento descritto e sia valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa.

L'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 25/E ha chiarito che fra le circostanze di diritto alla cui invarianza è vincolata la validità della risposta resa debbono annoverarsi (oltre alle modifiche normative, alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea) anche le sentenze della Corte di Cassazione, rese non solo dalle Sezioni Unite ma anche dalle Sezioni semplici, purché esprimano un orientamento consolidato e costante.

Sul punto va rilevato che non è infrequente che, su una specifica questione, possano coesistere più orientamenti delle Sezioni semplici della Suprema Corte. In questo senso, dunque, potrebbe non essere sempre facile indentificare il requisito di stabilità che identificherebbe un mutamento delle circostanze di diritto.

In questa ottica è auspicabile che la Circolare rettifichi l'interpretazione fornita dalla precedente circolare n. 25/E, citata e, dunque, non includa fra le circostanze di diritto alla cui invarianza è vincolata la validità della risposta resa anche le sentenze della Corte di Cassazione rese dalle Sezioni semplici.

In aggiunta a quanto sopra rilevato, con la nuova Circolare si potrebbe cogliere l'occasione per valorizzare ulteriormente le facoltà attribuite all'Agenzia delle entrate dall'art. 5, co. 3 e 4, del Decreto Attuativo, prevedendo che gli Uffici avviino con solerzia un contraddittorio preventivo con il contribuente al fine proprio di garantire maggiore speditezza alla procedura. D'altronde l'adozione di un siffatto approccio creerebbe (in senso positivo) un evidente differenziazione con quella che è la procedura che caratterizza le forme ordinarie di interpello, di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000, ove invece la procedura si svolge senza che sia prevista un'interlocuzione attiva tra il contribuente e l'Ufficio.

Punto 9 - pluralità di risposte a fronte di un'unica istanza di interpello sui nuovi investimenti.

9.1 In presenza di un'unica istanza di interpello sui nuovi investimenti contenente una pluralità di quesiti, laddove la natura e/o il contenuto dei quesiti lo consenta, sarebbe utile se l'Ufficio procedesse a rispondere disgiuntamente, solo ad alcuni dei quesiti ivi contenuti?

9.2 In presenza di un'unica richiesta di documentazione integrativa a fronte di un'istanza di interpello sui nuovi investimenti contenente una pluralità di quesiti, laddove la natura e/o il contenuto dei quesiti lo consenta, sarebbe utile se l'Ufficio procedesse a rispondere disgiuntamente solo ad alcuni dei quesiti ivi contenuti risposta rispetto alla scadenza ordinaria.

Nell'ambito della circolare n. 25/E, citata, l'Agenzia delle entrate, individua lo strumento dell'interpello sui nuovi investimenti quale canale privilegiato di dialogo tra l'Amministrazione ed il contribuente.

Su queste basi, dunque, va letta sicuramente con favore l'eventualità che la Circolare favorisca una maggiore speditezza nella condivisione degli orientamenti interpretativi che riguardano i quesiti posti con l'istanza.

Pertanto, va letta favorevolmente la possibilità prospettata dai quesiti in esame secondo cui l'Agenzia delle entrate potrebbe fornire anticipatamente (e, dunque, anche in modo disgiunto) alcune delle risposte ai quesiti posti dal contribuente.

Ringraziando nuovamente per l'opportunità che ci è stata accordata, si prega di contattare milano@virtax.it per qualsiasi chiarimento o approfondimento circa le tematiche trattate nel presente documento.